

## **Direzione Legislazione Opere Pubbliche**

**Principali novità normative  
e giurisprudenziali**

**Dal 21 al 24 aprile 2025**

## Provvedimenti e Atti Normativi

### **Parere MIT 3 aprile 2025, n. 3320**

Con il parere n. 3320 del 3 aprile 2025, il MIT ha fornito chiarimenti sull'imposta di bollo da applicare a un unico contratto relativo a più lotti/CIG aggiudicati allo stesso operatore economico.

In particolare è stato richiesto se, nel caso in cui si rediga un solo contratto contenente i dati di più lotti vinti da uno stesso soggetto in una gara d'appalto, l'imposta di bollo debba essere calcolata sull'importo complessivo o distintamente per ciascun lotto.

**La risposta del MIT evidenzia che, nonostante la forma unitaria del contratto, ciascun lotto configura un autonomo rapporto giuridico rilevante ai fini dell'imposta di bollo.**

Pertanto, anche se viene sottoscritto un unico documento contrattuale, l'imposta di bollo deve essere corrisposta per ciascun lotto, in quanto associato a un proprio Codice Identificativo Gara (CIG) e soggetto a una gestione esecutiva distinta. L'interpretazione è supportata anche dalle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, che richiedono l'uso del modello F24 ELIDE per ogni singolo CIG.

Per maggiori informazioni, si rimanda al testo del Parere ([clicca qui](#)).

\*\*\* \*\*

### **Parere MIT 3 aprile 2025, n. 3368**

Con il parere n. 3368 del 3 aprile 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha fornito importanti chiarimenti in merito all'applicazione del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) nei casi in cui la progettazione sia stata avviata sotto la vigenza del previgente D.Lgs. 50/2016.

In particolare, è stato richiesto se una stazione appaltante che ha già affidato la progettazione di un'opera sulla base del vecchio codice debba procedere all'aggiornamento della stessa ai fini dell'indizione della procedura di gara secondo le regole del nuovo Codice, con riferimento specifico all'art. 43 del D.Lgs. 36/2023.

La risposta del MIT evidenzia che, in virtù del combinato disposto degli articoli 225, comma 9, e 226, comma 2 del nuovo Codice, permane la validità della progettazione redatta secondo il D.Lgs. 50/2016 per quanto riguarda i contenuti e i livelli progettuali. Tuttavia, ciò non esime la stazione appaltante dall'obbligo di aggiornare gli elaborati progettuali funzionali allo svolgimento della gara – in particolare il Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e lo schema di contratto – affinché risultino coerenti con le previsioni del nuovo quadro normativo.

Tale orientamento, conclude il MIT, è stato già espresso nel parere n. 2128/2023 ed ulteriormente confermato dall'ANAC con parere FUNZ CONS 62/2023.

Per maggiori informazioni, si rimanda al testo del Parere ([clicca qui](#)).

\*\*\* \*\*

## Focus Giurisprudenza

### Consiglio di Stato, Sez. V, 17/01/2025, n. 367

Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato ha fornito chiarimenti su requisiti di qualificazione e modalità di avvalimento nelle procedure negoziate senza bando, con particolare riferimento all'iscrizione negli elenchi delle imprese di fiducia.

La vicenda trae origine dall'esclusione di un operatore economico da una gara per l'affidamento di lavori pubblici, motivata dalla presunta mancanza di qualificazione nella categoria OG8, classifica IV, che secondo l'Amministrazione avrebbe dovuto essere posseduta già al momento della richiesta di iscrizione all'albo dei fornitori.

In primo grado il TAR ha accolto il ricorso dell'operatore escluso, ritenendo infondata la doglianza secondo cui la qualificazione SOA dovesse essere posseduta già in fase di iscrizione all'elenco. Il TAR ha chiarito che nella procedura negoziata la verifica dei requisiti avviene solo nella fase successiva all'invito e non nella fase preliminare di sorteggio.

Il Consiglio di Stato ha confermato tale decisione, rilevando che nella procedura negoziata non è prevista una fase di prequalifica e che le attività preliminari, quali l'iscrizione all'elenco e il sorteggio, non costituiscono selezione tecnica. Ha inoltre affermato che il consorzio stabile può utilizzare i requisiti acquisiti dalle proprie consorziate tramite il meccanismo del cumulo alla rinfusa, non configurandosi avvalimento a cascata.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#).

\*\*\* \*\*